



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE
“GARIBALDI” DI CATANIA

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

N. RU 150 / del 31 AGO. 2022

OGGETTO: Dipendente n. dip. 2319, in servizio presso la Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi Nesima. Concessione beneficio previsto dall’art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall’art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

L’anno 2022, il giorno 31 del mese di AGOSTO, in Catania, presso la Sede dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Istruttoria Dott.ssa Evelyne Trovato, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell’attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all’art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell’ambito delle competenze delegate individuate dall’art. 6 del Regolamento.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
GESTIONE RISORSE UMANE**

Visto l’art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto l’art. 42 comma 5 del citato Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che testualmente recita: “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”;

Vista l’istanza prot. entrata n. 13816 del 27/07/2022, prodotta dalla dipendente n. dip. 2319, in servizio presso la Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi Nesima, con la quale la stessa chiede un periodo di congedo retribuito di anni 1 a partire dal 01/10/2022 fino al 30/09/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere la propria figlia convivente, riconosciuta portatore di handicap grave (art.

3 comma 3 L. 104/92) dalla competente Commissione Medico-Legale;

Visti i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinques del citato art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplinano l'istituto del congedo di cui all'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto in particolare il comma 5 quinques che testualmente recita: "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

Vista la documentazione esibita dalla dipendente in questione da considerarsi esaustiva dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata;

Accertato che, la suddetta dipendente non ha precedentemente usufruito di giorni di congedo retribuito ai sensi della predetta legge;

Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente, e, conseguentemente, autorizzare la stessa a fruire di un periodo di congedo richiesto per assistere la propria figlia, riconosciuta portatore di handicap grave;


Ritenuto dovere dare carico all'interessata di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:


- Accogliere la richiesta della dipendente n. dip. 2319, in servizio presso la Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi Nesima, con la quale la stessa chiede un periodo di congedo retribuito di anni 1 a partire dal 01/10/2022 fino al 30/09/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere la propria figlia convivente;
- Non computare tale periodo ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- Far carico all'interessata di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Evelyne Trovato


Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Gaetana Bonanno



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio _____

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto _____

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"

- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del
sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione